

CONDIZIONI COMPLEMENTARI Assicurazione d'indennità giornaliera

Le designazioni di persone valgono parimenti per tutti i sessi.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo

- 1 L'assicurazione d'indennità giornaliera accorda prestazioni per incapacità al lavoro in caso di malattia e infortunio.
- 2 Il rischio infortunio è coassicurato a scelta.

II. PREMI

Art. 2 Categorie di premi

- 1 Le categorie di premi sono le seguenti:
 - a) 18 fino a 18 anni d'età compiuti
 - b) 25 fino a 25 anni d'età compiuti
 - c) 30 fino a 30 anni d'età compiuti
 - d) 35 fino a 35 anni d'età compiuti
 - e) 40 fino a 40 anni d'età compiuti
 - f) 45 fino a 45 anni d'età compiuti
 - g) 50 fino a 50 anni d'età compiuti
 - h) 55 fino a 55 anni d'età compiuti
 - i) 60 fino a 60 anni d'età compiuti
 - j) 65 oltre 60 anni d'età compiuti
- 2 All'inizio dell'assicurazione, l'assicurato entra nel gruppo d'età corrispondente al suo e passa, dopo il compimento degli anni, nella categoria seguente.

III. PRESTAZIONI

Art. 3 Prestazioni offerte

- 1 Il proponente può concordare un'indennità giornaliera compresa tra CHF 10.– e CHF 500.–.
- 2 I periodi d'attesa sono, a scelta, i seguenti: 14, 30 e 60 giorni.
- 3 È possibile combinare i diversi periodi d'attesa.
- 4 A condizione che non sia ancora stata versata, o non si preveda di versare, alcuna indennità giornaliera, l'assicurazione d'indennità giornaliera può essere convertita, a parità di premi, in una diversa variante della stessa assicurazione. Assicurazioni Agrisano SA si riserva la facoltà di valutare il rischio e di applicare riserve.

Art. 4 Condizioni per le prestazioni

- 1 Il diritto alle prestazioni è dato quando l'incapacità al lavoro è attestata dal medico curante o dal chiropratico, è reale e ammonta almeno al 50 %. Da un'incapacità lavorativa del 50 % o maggiore, l'indennità giornaliera è corrisposta in base al grado d'incapacità lavorativa.

- 2 Nel quadro del guadagno mancato, il diritto all'indennità giornaliera è dato solo a condizione che l'assicurato non tragga alcun guadagno assicurativo (sovraindennizzo).

- 3 Per il calcolo del sovraindennizzo sono contate le prestazioni di altri assicuratori secondo la disposizione dell'art. 36 CGA.

- 4 Un guadagno assicurativo è dato quando, in caso di prestazione, la situazione economica dell'assicurato migliora. Determinanti per il calcolo sono i 36 mesi che precedono l'inizio dell'incapacità al lavoro che dà diritto all'indennità giornaliera.

Art. 5 Inizio delle prestazioni

- 1 Per ogni caso deve essere portato a termine il periodo d'attesa.
- 2 I giorni di incapacità parziale al lavoro, del 50 % almeno, sono considerati come giorni interi per il calcolo del periodo d'attesa.

Art. 6 Durata delle prestazioni

- 1 L'indennità giornaliera è corrisposta per una o più malattie o, se così concordato, per uno o più infortuni unitamente, per un periodo massimo di 730 giorni compreso nell'arco di 900 giorni consecutivi.
- 2 L'indennità giornaliera che, in caso di incapacità parziale al lavoro, è corrisposta in misura limitata oppure è ridotta in seguito a sovrassicurazione conformemente all'art. 4 cpv. 2, è considerata, rispetto al calcolo della durata massima della prestazione, come indennità giornaliera intera.
- 3 Il periodo d'attesa concordato è contato nel periodo di prestazione.
- 4 Trascorsa la durata massima di 730 indennità giornaliere comprese nell'arco di 900 giorni consecutivi, l'assicurazione d'indennità giornaliera cessa.
- 5 Se l'assicurato o il suo datore di lavoro, allo scopo di evitare il raggiungimento della prestazione massima, non fa valere le prestazioni d'indennità giornaliera, esse sono calcolate nella durata massima della prestazione come se fossero state percepite.

Art. 7 Età AVS

L'assicurazione d'indennità giornaliera cessa alla fine del mese in cui l'assicurato raggiunge l'età ordinaria di pensionamento (età AVS).

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 Rapporto con le condizioni generali d'assicurazione (LCA)

Se le presenti condizioni complementari (CC) non prevedono altrimenti, si applicano per analogia le condizioni generali d'assicurazione (CGA) di Assicurazioni Agrisano SA.